



COMUNE DI BRANCALEONE

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PROT. N. 9145

Del 30.12.2021

**Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Contributo Anno 2021 – Fondo e Competenza anno 2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;

la legge regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;

la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;

RENDE NOTO

Che a partire dal 30/12/2021, data di pubblicazione del presente bando e fino al 27/02/2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di **gennaio 2021** ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- d) possesso per gli immigrati regolari, del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel Territorio Nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ;

2) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

3) Residenza nel Comune di **BRANCALEONE** nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

4) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

5) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

6) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

7) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

8) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00.

9) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00 - Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €. 17.000,00 - Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24% ;

FASCIA C: Valore ISEE non superiore ad €. 35.000,00. Soggetti che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

10) Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

11) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10. non sono tra loro cumulabili.

12) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

13) Non sono efficaci:

- a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dal contratto di affitto anno 2021 e dalle ricevute, relative al medesimo anno:

- al netto degli oneri accessori, limitatamente alle fasce A e B di cui al punto 1 del presente avviso ;

- comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola fascia C di cui al punto 1 del presente avviso ;

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo le modalità di riparto definiti dalla Regione Calabria.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e , comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n.130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00 ;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00.

FASCIA C: l'ammontare del contributo concedibile è in misura proporzionale alla perdita di reddito

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- 1) **Il canone** annuo di locazione (al netto degli oneri accessori, limitatamente alle sole fasce A e B e comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola fascia C) è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
- 2) **Nel caso di** proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni

6. DECESSO

- 1) **In caso di decesso**, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- 2) **Qualora** non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio .

Le dichiarazioni di cui sopra sono soggette a controlli e sanzioni previste dal DPR N.445/2000, dal DLgs n° 109/98 così come modificato dal DLgs n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 04/04/2001.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, unicamente compilata sui moduli appositamente predisposti dal Comune di **BRANCALEONE**, **scaricabili sul** sito del Comune o ritirati presso l'Ufficio

AMMINISTRATIVO, nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19, deve essere presentata, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio del 27/02/2022.

La stessa, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti (per le parti che interessano) e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura per la erogazione del contributo, pena esclusione e corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE riferita all'anno 2020;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia mod. F23 come attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione, o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2021);
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Copie delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 controfirmate dal proprietario;

Dovranno essere allegate inoltre la seguente documentazione:

- Autocertificazione circa eventuale fonte di sostentamento per nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione;
- Idonea documentazione atta a dimostrare eventuale procedimento di separazione in corso;
- per gli extracomunitari, autocertificazione storica dalla quale risulti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133), e copia di valido permesso o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i..
- i richiedenti che rientrano nella Fascia C dell'Avviso dovranno presentare l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020 una certificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre **dal 1° Gennaio 2021** e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato solo in seguito al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Fermo restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice Penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio concesso. Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite. Sanno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l'elenco degli assegnatari del contributo

In presenza di uno dei seguenti casi :

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo
- somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo dovrà :

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata ;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e succ. mod. ed int. il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Tecnico del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di BRANCALEONE. Il Responsabile dell'ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è _____" (Tel. _____).

BRANCALEONE lì 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Valastro Anna)